



Sentenza n. 537/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74328 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso dell'avv. Santino Spina (SPNSTN87L07G273I), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo alla via Pietro Scaglione n. 20/A (santinospina@pecavvpa.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 18.10.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. L'odierno ricorrente (omissis), ex dipendente della Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio in data 24 giugno 2016, è beneficiario del trattamento di pensione n. 17722752 erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

2. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, il ricorrente ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio di quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

3. Con la memoria di costituzione del 9.9.2024 l'Inps ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, in considerazione

della sussistenza di una precedente pronuncia di questa Sezione (sent. n. 523 del 20.6.2022) intercorsa tra le stesse parti con medesimo petitum e causa petendi; l'Inps ha anche precisato che di tale pronuncia è stata data integrale esecuzione con l'atto n. NA022022949987.

4. Con la memoria del 4.10.2024 parte ricorrente ha riferito che:

“Alla luce di quanto depositato dall'I.N.P.S. è doveroso specificare che questo difensore non era per nulla al corrente di trovarsi in un caso di ne bis in idem, e tenuto del tutto allo scuro che il ricorrente avesse già intrapreso e vinto un ricorso per il medesimo beneficio. È assai probabile che parte ricorrente, a distanza di anni, abbia dimenticato di aver già ottenuto il proprio ricalcolo pensionistico, non spiegandosi, altrimenti, l'esperimento del presente ricorso, chiede pertanto che venga dichiarata la cessata materia del contendere.”

5. All'odierna udienza del 18.10.2024 l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la fattispecie dedotta nel giudizio in epigrafe, o meglio, il rapporto su cui oggi si controverte è lo stesso su cui questa Corte con la sentenza n. 523 del 20.6.2022 si è

già pronunciata pervenendo a conclusioni coperte da giudicato.

7. In riferimento alle spese di lite, alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, nonché del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)